PROTOCOLLO D'INTESA

L'Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo (di seguito: ANSMeS), con sede in Roma, Stadio Olimpico Tribuna Tevere Via dei Gladiatori, 1, nella persona del Presidente pro tempore, Gianni Gola, domiciliato per la carica presso la sede legale della ANSMeS suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali): (di seguito: CSAIn) con sede in Roma, Via dell'Astronomia, 30, nella persona del Presidente pro tempore, Luigi Fortuna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

Premesso

A) Che l'ANSMES è Associazione Benemerita**,** senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ha finalità sportive-culturali, con il ruolo di associare dirigenti, società e tecnici, ai quali è stata assegnata la STELLA e la PALMA per le eccellenti qualità operative nell'ambito dell'attività sportiva;

B) Che CSAIn è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP avente per fini istituzionali la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e con lo scopo di educare e migliorare la qualità di vita delle persone;

C) che la ANSMeS e CSAIn (di seguito: le Parti) condividono:
il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese e la cultura dello sport, soprattutto tra i giovani attraverso percorsi formativi ed iniziative culturali educative e di servizio allo sport ed alle società sportive
.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo dello sport nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.1

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

Articolo. 2 - Iniziative congiunte

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 3- Controversie

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 4 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 5 - Norme transitorie e finali

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

Roma, _____

Il Presidente ANSMeS
Gianni Gola

Il Presidente CSAIn
Luigi Fortuna